



COMUNE DI PONTEBBA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)

Approvato con deliberazione consiliare 21.4.2001 n. 22

IL SEGRETARIO COMUNALE

Eugenio Panichelli

Modificato con deliberazione di CC 10.06.2010 n. 25

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Pontebba, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Articolo 2 - Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.

Articolo 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato di servitù di passaggio, nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere fatta per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista dell'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonchè dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo articolo 22. Per quanto concerne le

misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Articolo 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. la domanda, redatta, in carta legale, va consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonchè al versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Nel caso di occupazioni non ricorrenti che interessino una superficie non superiore a mq 20 e la cui durata non ecceda i 5 giorni, la domanda di cui al primo comma del presente articolo viene sostituita da una comunicazione-denuncia da presentarsi con le stesse modalità e requisiti non più tardi di giorni 5 antecedenti l'inizio dell'occupazione.

Con tale comunicazione l'interessato dovrà attestare sotto la propria responsabilità che:

- verranno garantiti con continuità sia il transito veicolare che quello pedonale;
- l'ingombro verrà adeguatamente segnalato;
- verranno adottate tutte le misure atte a garantire la pubblica incolumità.

Qualora l'occupazione dovesse comportare un'interruzione del transito veicolare, ne dovrà essere fatta specifica menzione ai fini dell'adozione della relativa ordinanza.

Articolo 6 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio comunale competente (Ufficio Tributi), accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa acquisizione dei pareri dell'Ufficio di Vigilanza e dell'Ufficio Tecnico, da rendersi entro 10 giorni dalla loro richiesta, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione od autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'articolo 27 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla rispondenza delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione od autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata o a seguito di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni) ed, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità accertata del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ARTICOLO 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno o che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

CAPO II - Prescrizioni tecniche.

Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Articolo 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento, e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese anche di custodia.

Articolo 10 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione ad effettuare i lavori medesimi.

Articolo 11 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di

altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore ed ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. d), del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Articolo 12 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico o copia autentica dello stesso.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a sue spese.

Articolo 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo pubblico;

c) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonchè di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Articolo 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di mancato utilizzo del suolo.

Articolo 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III. Tipologie di occupazione.

Articolo 16 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto

di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 17 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 18 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di 5 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo le date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Ufficio di Vigilanza comunale.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 19 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, esposizione di piante e merci e svolgimento di manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni vigenti in materia.

4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa, si rinvia ai vigenti Regolamenti.

6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

Articolo 20 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 21 - Distributori di carburante.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Articolo 22 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni in

rubrica indicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso l'Ufficio competente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Articolo 23 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II. CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I. Principi generali.

Articolo 24 - Istituzione del canone.

1. Il Comune di Pontebba, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della L. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 de d.lgs. 446/97, assoggetta a far tempo dal 01.01.2001, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 25 - Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente Regolamento, calcolato in base alla tariffa ordinaria annualmente fissata dal competente organo comunale.

1-bis. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, alla quale si attribuisce un coefficiente pari a 1,00, si applicano coefficienti, di aumento o di riduzione, riferiti alle diverse specie di occupazioni come segue:

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTE |
|--|-------------------|
| A) Occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizia..... | 0,50 in riduzione |
| B) Occupazioni permanenti del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi, | 0,50 in |

| | |
|--|-------------------|
| fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli..... | aumento |
| C) Occupazioni permanenti di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, con esclusione degli impianti di erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione dei carburanti..... | 0,50 in riduzione |
| D) Occupazioni temporanee di durata non inferiore a giorni 15..... | 0,50 in riduzione |
| E) Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo..... | 0,50 in riduzione |
| F) Occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti..... | 0,50 in riduzione |
| G) Occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti..... | 0,80 in riduzione |

1-ter. Nel caso previsto al superiore comma 1-bis, lettera B), il canone si applica nella misura ivi indicata per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni mc.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base alle tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è diviso in n.3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Articolo 26 - Versamento del canone.

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 1.000.000 , il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio al tasso legale ragguagliato su base mensile per ogni mese - o frazione di mese superiore a giorni 15 - di ritardo.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, ricreative, sportive, umanitarie e del tempo libero in generale, ritenendosi qui compresa, senza eccezioni, ogni iniziativa che si svolge nei periodi dal primo giugno al 15 settembre e dal primo dicembre al 15 gennaio di ogni anno;;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - e) passi carrabili;
 - f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) occupazioni per operatori di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
 - i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici;
 - j) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - k) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
 - l) occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, ivi comprese le tende fisse o retrattili;

- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire 20.000;
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima,;
- z) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste.

CAPO II Determinazione delle tariffe del canone (al netto dell'I.V.A.).

Articolo 28 - Tariffe ordinarie delle occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno:

- Categoria 1: £. 34.000=
- Categoria 2: £. 30.600=
- Categoria 3: £. 27.200=

2. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno:

- Categoria 1: £. 17.000=
- Categoria 2: £. 15.300=
- Categoria 3: £. 13.600=

3. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

- Categoria 1: £. 60.000=
- Categoria 2: £. 50.000=
- Categoria 3: £. 30.000=

Il canone si applica nelle suddette misure per impianti aventi 2 serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. in caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

4. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi:

- il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Lire 1.500= per utente;
- in ogni caso, l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al Comune non può essere inferiore a Lire 1.000.000=. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al presente punto 4, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- gli importi indicati sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.

Articolo 29 . Tariffe ordinarie occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

- Categoria 1: £. 2.000=
- Categoria 2: £. 1.800=
- Categoria 3: £. 1.600=

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

- Categoria 1: £. 1000=
- Categoria 2: £. 750=
- Categoria 3: £. 500=

3. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

CAPO III. Prescrizioni finali.

Articolo 30 - Norma di rinvio.

